No al DURC “regolare” con soli accessori oltre soglia

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha chiarito quando può considerarsi “regolare” la posizione ai fini DURC se residuano soli accessori di legge (sanzioni civili/interessi) dopo che l’omissione contributiva è stata sanata. Il principio guida è netto: le sanzioni civili sono accessorie alle omissioni contributive e ne restano funzionalmente connesse; di conseguenza, anche se l’omissione è stata poi pagata, il DURC può risultare regolare solo se l’eventuale residuo (contributi, sanzioni e interessi complessivamente) non supera 150 euro.

Accesso esclusivo tramite SPID, CIE e CNS al Durc On Line. Dall’Inps le indicazioni operative

Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online dell’INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare 7 ottobre 2021, n. 146 (sotto riportata) l’Inps fornisce, in accordo con l’INAIL, le indicazioni operative per accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso.

Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione

Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 484 , l’INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.